

Repertorio n. 5606 Raccolta n. 689 =====

===== COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno diciannove dicembre duemilacinque, nel Comune di Roma, via Muzio Clementi n. 74, nel mio studio. =====

Innanzi a me Silvia Teodora Masucci, Notaio con sede in Roma, iscritta al Collegio dei Distretti Notarili riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, =====

===== sono presenti =====

1) per la società "**LAZIALE CAMPEGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**", con sede in 00061 - Trevignano Romano (RM), frazione Polline Km 4,100, strada Provinciale Anguillarese, capitale sociale di euro 10.400,00 (diecimilaquattrocento virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Roma 02783970581, partita I.V.A. n. 01117161008, iscritta al n. 416627 del Repertorio delle notizie economiche e amministrative presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Roma; =====

l'amministratore unico e legale rappresentante in regime di proroga, ROSI PLACIDO, nato a Roma (RM), il 25 dicembre 1933, domiciliato per la carica in Trevignano Romano (RM), ove sopra, imprenditore (codice fiscale: RSO PCD 33T25 H501P); =====

2) per la società "**GESCAMP S.R.L.**", con sede in 04019 - Terracina (LT), via Appia km. 104,200, capitale sociale di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Latina 02067970596, iscritta al n. 143025 del Repertorio delle notizie economiche e amministrative presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Latina; =====

l'Amministratore unico e legale rappresentante FUSCO UBALDO, nato a Terracina (LT) il 24 febbraio 1969, domiciliato per la carica in Terracina (LT), ove sopra, imprenditore (codice fiscale FSC BLD 69B24 L120P); =====

3) per la società "**RESIDENCE CAMPING S. ANASTASIA S.A.S. DI TALLARINI FRANCESCO E C.**", con sede in 04022 - Fondi (LT), via S. Anastasia n. 43, totale delle quote euro 185.924,48 (centottantacinquemilanovecentoventiquattro virgola quarantotto), codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Registro delle imprese di Latina 00233170596, iscritta al n. 52863 del Repertorio delle notizie economiche e amministrative presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di Latina; =====

il socio accomandatario e legale rappresentante TALLARINI FRANCESCO, nato a Gandosso (BG) il 17 settembre 1945, domiciliato per la carica in Fondi (LT), ove sopra, operatore turistico (codice fiscale TLL FNC 45P17 D906A); =====

4) per la società "**COSTRUZIONE GESTIONE CAMPEGGI ALBERGHI VILLAGGI COGECV S.R.L.**", con sede in 04019 - Terracina (LT),

Registrato a Roma 4

il - 3 GEN 2006

serie I al n. IN CORSI DI ATR.

e 168,00

via Sicilia n. 5, capitale sociale di euro 162.000,00 (cento-
sessantaduemila virgola zero zero) interamente versato, codi-
ce fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione del Regi-
stro delle imprese di Latina n. 00142970599, iscritta al n.
50648 del Repertorio delle notizie economiche e amministrati-
ve presso la Camera di commercio, industria, artigianato e a-
gricoltura della provincia di Latina; =====

l'Amministratore unico e legale rappresentante SEPEDE MICHE-
LANGELO, nato a Busso (CB) il 1 gennaio 1952, domiciliato
per la carica in Terracina (LT), ove sopra, architetto, (co-
dice fiscale SPD MHL 52A01 B2950). =====

Detti costituiti, della cui identità personale e poteri io
Notaio sono certo, rinunziano, d'accordo tra loro e con il
mio consenso all'assistenza dei testimoni, mi dichiarano e-
satti i dati innanzi riportati e mi chiedono di ricevere il
presente atto, con il quale convengono quanto segue: =====

===== ARTICOLO 1 - Denominazione =====

Le società **"LAZIALE CAMPEGGI - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LI-
MITATA"**, **"GES CAMP S.R.L."**, **"RESIDENCE CAMPING S. ANASTASIA
S.A.S. DI TALLARINI FRANCESCO E C."** e **"COSTRUZIONE GESTIONE
CAMPEGGI ALBERGHI VILLAGGI COGEC AV S.R.L."**, tutte come sopra
rispettivamente rappresentate, costituiscono tra loro, ai
sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile, l'Asso-
ciazione Regionale dei Complessi Turistico Ricettivi dell'A-
ria Aperta denominata: **"F.A.I.T.A. - FederCamping Lazio"**. =====

===== ARTICOLO 2 - Sede e durata =====

L'associazione ha sede in 00198 - Roma, Corso d'Italia n. 19.
L'associazione ha durata illimitata. =====

===== ARTICOLO 3 - Oggetto =====

L'associazione non ha finalità di lucro e attraverso gli
strumenti più opportuni impegna l'intera struttura operativa
ed ogni sua attività per il raggiungimento dei seguenti scopi:

a) La rappresentanza e la tutela morale, giuridica ed econo-
mica delle imprese associate; =====

b) La valorizzazione e lo sviluppo degli interessi economici
e sociali degli imprenditori del settore ed il riconoscimento
del loro ruolo nel contesto dell'economia turistica regionale;

c) L'innalzamento del livello qualitativo delle aziende, con
particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla sicurezza
ed al rispetto dell'ambiente, sia attraverso iniziative mira-
te sia mediante l'aggiornamento professionale degli impren-
ditori e degli addetti; =====

d) La stipulazione di accordi e contratti integrativi, atti-
nenti la disciplina dei rapporti di lavoro, sindacali ed eco-
nomici; =====

e) La promozione di studi, ricerche, monitoraggio, ed analisi
scientifica dei fattori evolutivi del Turismo all'aria aperta
sia sotto il profilo economico che sociologico, culturale e
tecnico, che consentano all'imprenditoria del comparto una
più approfondita conoscenza, interpretazione e previsione dei

fenomeni generali di sviluppo del settore e delle tendenze del mercato; =====

f) La rappresentanza presso Autorità, Enti e Istituzioni che hanno competenza in ordine alla regolamentazione, alla vigilanza e promozione delle attività turistiche; =====

g) La designazione di propri rappresentanti o delegati in Commissioni o Consessi presso Enti e Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa; =====

h) L'esercizio di ogni altra funzione che sia conferita all'Associazione da leggi o disposizioni di Autorità pubbliche, o dalle deliberazioni dei suoi Organi; =====

i) L'espletamento di ogni altro compito che, deliberato dall'Assemblea, sia ad essa affidato. =====

L'Associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta (F.A.I.T.A.) accettandone lo statuto. =====

===== ARTICOLA 4 - Statuto =====

L'associazione è retta dallo Statuto che, approvato dai componenti e sottoscritto da essi e da me Notaio, al presente atto si allega, sotto la lettera "A", quale sua parte integrante. =====

===== ARTICOLA 5 - Amministrazione e rappresentanza =====

L'Associazione è retta, ai sensi di quanto disposto dallo statuto come sopra allegato, da un Consiglio Direttivo composto per la prima volta da quattro membri; esso dura in carica cinque anni ed è prorogato nei poteri fino all'insediamento di un nuovo Consiglio. =====

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti utili od opportuni per il conseguimento dell'oggetto dell'Associazione, esclusi soltanto quelli riservati all'Assemblea dei Soci dalla legge o dallo Statuto sociale. =====

Per la prima volta, e per un tempo di cinque anni dalla data odierna, il Consiglio Direttivo viene nominato nelle persone dei signori: =====

- ROSI PLACIDO, Presidente; =====

- TALLARINI FRANCESCO, Vice Presidente; =====

- FUSCO UBALDO e SEPEDE MICHELANGELO, Consiglieri; =====

che, presenti, accettano. =====

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente dell'Associazione. Al Presidente dell'Associazione, ROSI PLACIDO spetta, ai sensi di statuto, la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. =====

===== ARTICOLA 6 - Patrimonio ed esercizio sociale =====

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da contributi o finanziamenti straordinari, da elargizioni di associati benemeriti o di terzi, da donazioni, da eredità e da legati. =====

Il fondo iniziale viene costituito per euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero). =====

La quota di iscrizione dei Soci ordinari per il primo anno viene determinata in euro 100,00 (cento virgola zero zero). ==

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31 dicembre 2006, data l'esiguità dell'esercizio in corso e la necessità di organizzare l'attività dell'Associazione. =====

Gli altri esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. ==

===== ARTICOLO 7 - Delega =====

Il Presidente dell'Associazione viene autorizzato ad apportare al presente atto costitutivo e all'allegato statuto tutte le modifiche che venissero richieste dalle Autorità competenti, per ogni eventuale iscrizione e a qualsiasi altro fine; viene altresì autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per l'adesione ad altre Associazioni e per il conseguimento di qualsiasi riconoscimento, anche al fine dell'eventuale acquisto da parte dell'Associazione della personalità giuridica. =====

===== ARTICOLO 8 - Spese =====

Le spese del presente atto, sua registrazione, annesse e dipendenti sono a carico dell'Associazione. =====

Del presente atto - da me scritto in parte a mano ed in parte con mezzi elettronici su otto pagine di due fogli - ho dato lettura, unitamente all'allegato statuto sociale, alle parti, che lo approvano. =====

Firmato: Placido Rosi =====

Ubaldo Fusco =====

Francesco Tallarini =====

Michelangelo Sepede =====



Silvia Teodora Masucci (segue: impronta del sigillo)

La presente copia, composta di fogli ~~4~~ ⁽⁴⁾ QUATTRO....., è conforme all'originale, munito delle prescritte firme, e a quanto allegato, nei miei rogiti, che rilascio per uso

DI LEGGE

ESENTE DA BOLLO ALLA PARTE

Roma, 10 GEN 2006

Allegato "A" all'atto n. 5606/689

di rep. Notaio Silvia Teodora Masucci

===== STATUTO FAITA LAZIO =====

===== Art. 1 =====

===== (Costituzione, natura, sede e durata) =====

1. È costituita l'Associazione Regionale dei Complessi Turistico Ricettivi dell'Aria Aperta, denominata F.A.I.T.A.-FederCamping LAZIO, con sede legale in Roma Corso d'Italia n. 19 e durata illimitata. =====

2. L'Associazione, configurandosi come espressione sindacale delle imprese di campeggio, dei villaggi turistici, dei parchi per vacanze, delle aree attrezzate di sosta e di ogni altra struttura ricettiva ad essi assimilabile, assume la rappresentanza collettiva delle imprese del settore in ambito Regionale, ne tutela gli interessi economici sociali e morali e ne promuove lo sviluppo. =====

3. L'Associazione non ha fini di lucro né vincoli con partiti o movimenti politici. =====

===== Art. 2 =====

===== (Finalità) =====

L'associazione non ha finalità di lucro e attraverso gli strumenti più opportuni impegna l'intera struttura operativa ed ogni sua attività per il raggiungimento dei seguenti scopi:

a) La rappresentanza e la tutela morale, giuridica ed economica delle imprese associate; =====

b) La valorizzazione e lo sviluppo degli interessi economici e sociali degli imprenditori del settore ed il riconoscimento del loro ruolo nel contesto dell'economia turistica regionale;


c) L'innalzamento del livello qualitativo delle aziende, con particolare riguardo alla qualità dei servizi, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente, sia attraverso iniziative mirate sia mediante l'aggiornamento professionale degli imprenditori e degli addetti; =====

d) La stipulazione di accordi e contratti integrativi, attinenti la disciplina dei rapporti di lavoro, sindacali ed economici; =====

e) La promozione di studi, ricerche, monitoraggio, ed analisi scientifica dei fattori evolutivi del Turismo all'aria aperta sia sotto il profilo economico che sociologico, culturale e tecnico, che consentano all'imprenditoria del comparto una più approfondita conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo del settore e delle tendenze del mercato; =====

f) La rappresentanza presso Autorità, Enti e Istituzioni che hanno competenza in ordine alla regolamentazione, alla vigilanza e promozione delle attività turistiche; =====

g) La designazione di propri rappresentanti o delegati in Commissioni o Consessi presso Enti e Autorità, quando lo richieda l'interesse degli associati e tale rappresentanza sia ammessa; =====



h) L'esercizio di ogni altra funzione che sia conferita all'Associazione da leggi o disposizioni di Autorità pubbliche, o dalle deliberazioni dei suoi Organi; =====

i) L'espletamento di ogni altro compito che, deliberato dall'Assemblea, sia ad essa affidato. =====

L'Associazione aderisce alla Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta (F.A.I.T.A.) accettandone lo statuto. =====

===== Art. 3 =====

===== (**Associati**) =====

1. Possono aderire all'Associazione le imprese di cui all'art. 1, comma 2, in regolare esercizio dell'attività, con sede nella Regione Lazio. =====

2. Le imprese sono rappresentate, in seno all'Associazione, dal legale rappresentante o dal titolare dell'impresa individuale o familiare ovvero del soggetto all'uopo delegato o dal soggetto avente titolo di godimento o procura institoria per la gestione dell'azienda. =====

3. Ogni variazione dei soggetti sopra indicati dovrà essere tempestivamente comunicata al Consiglio Direttivo dell'Associazione. =====

===== Art. 4 =====

===== (**Adesione**) =====

1. La domanda di adesione in qualità di associato deve contenere gli estremi delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività. =====

2. L'adesione è data su apposito modulo predisposto dall'Associazione. =====

3. Essa deve contenere altresì l'espressa dichiarazione d'accettazione del presente Statuto e di quello della federazione nazionale "Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi dell'Aria Aperta" (F.A.I.T.A.) e degli obblighi che ne derivano. =====

4. L'adesione vincola l'associato per un biennio solare, con il corrispondente obbligo di pagare i contributi associativi nella misura e con le modalità stabilite dall'art. 6. Ogni comunicazione di recesso anticipato rivolta da un associato all'Associazione prima della scadenza del predetto termine, avrà effetto nei limiti e con le modalità di cui al successivo articolo 5. =====

5. L'adesione alla "FAITA FEDERCAMPING LAZIO" comporta automaticamente l'adesione, ove costituita e riconosciuta dalla FAITA LAZIO medesima quale associazione locale con scopi, obiettivi ed attività in sintonia con quelli dell'Associazione Regionale, all'Associazione provinciale di categoria. =====

6. L'associato si impegna a fornire all'Associazione tutti gli elementi e le notizie di carattere generale circa l'attività esercitata, che l'Associazione richiedesse per esercitare le sue funzioni. E' parimenti tenuto a comunicare

7. In caso di inadempimento il Consiglio Direttivo adatterà i provvedimenti più idonei previsti dal presente Statuto o dalle norme di legge in materia. =====

===== Art. 7 =====

===== (**Patrimonio**) =====

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili e valori ad essa pervenuti a qualsiasi titolo. =====

2. Sono entrate ordinarie le quote di iscrizione, i contributi annuali, i contributi di cui al comma 4 dell'art. 6, gli interessi attivi delle rendite patrimoniali. =====

3. Sono entrate straordinarie le donazioni, eredità e legati da parte di terzi e i contributi volontari degli associati, di Enti pubblici o privati ed ogni altro cespite proveniente, a qualsiasi titolo, non esplicitamente previsto.

4. È prevista l'intrasmissibilità delle quote, e la non rivalutabilità delle stesse, in caso di estinzione delle imprese associate o di morte del relativo titolare, fatta espressa eccezione per il caso di fusione e trasformazione. ==

5. È fatto in ogni caso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte della legge. =====

===== Art. 8 =====

===== (**Organi Sociali**) =====

1. Gli organi dell'Associazione sono: =====

- a) l'Assemblea degli associati; =====
- b) il Consiglio Direttivo; =====
- c) il Comitato di Presidenza; =====
- d) il Presidente; =====
- e) il Segretario. =====

===== Art. 9 =====

===== (**Assemblea degli Associati**) =====

1. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli associati in regola con i contributi associativi e con ogni altra pendenza dovuta all'Associazione, e le sue deliberazioni obbligano tutti gli associati, anche se assenti, dissenzienti, o astenuti. =====

2. L'Assemblea degli associati è costituita da tutti gli iscritti. =====

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente, a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equivalente ed idoneo a dare riscontro della ricezione da inviarsi almeno otto giorni prima della data stabilita, specificando l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, nonché la specifica della eventuale seconda convocazione. =====

4. Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea di volta in volta, e le delibere regolarmente assunte verranno trascritte in apposito verbale firmato dal

Presidente dell'Associazione e dal Segretario se nominato o in loro assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario nominato da e per l'Assemblea. =====

5. L'Assemblea è sovrana. =====

6. Le delibere assunte vincolano tutti gli associati ancorché assenti o dissenzienti. =====

7. Ogni associato in regola con ogni pagamento dovuto all'Associazione e partecipante all'Assemblea, anche per delega, ha diritto ad un voto. Ogni associato non può rappresentare più di due associati. =====

8. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. =====

9. L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata normalmente dal Presidente quando ne ravvisa la necessità o su decisione del Consiglio Direttivo o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei suoi componenti o da almeno un terzo degli associati. =====

===== Art. 10 =====

===== (Assemblea ordinaria) =====

1. L'Assemblea ordinaria é convocata normalmente dal Presidente su deliberazione del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno e quando lo stesso Consiglio ne ravvisi l'utilità o la necessità, o quando ne faccia formale richiesta almeno un terzo degli associati. =====

2. L'Assemblea ordinaria é valida, in prima convocazione, quando i titolari od i rappresentanti delle imprese associate, presenti o rappresentate per delega, raggiungono almeno la metà del numero degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. =====

3. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega. =====

4. Spetta all'Assemblea ordinaria: =====

a) formulare il programma delle attività dell'Associazione; ==

b) impartire le direttive di massima dell'attività dell'Associazione, direttive che dovranno essere attuate dal Consiglio Direttivo; =====

c) trattare gli argomenti che verranno ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo; =====

d) approvare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento il rendiconto economico e finanziario consuntivo e quello preventivo per l'anno in corso; =====

e) ratificare le contrattazioni sindacali concluse dal Consiglio Direttivo; =====


f) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli tra i rappresentanti degli associati; =====

g) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato dal presente Statuto. =====

===== Art. 11 =====

===== (Assemblea straordinaria) =====

1. L'Assemblea straordinaria è valida in prima



convocazione, quando i titolari od i rappresentanti delle imprese associate, presenti o rappresentate per delega, raggiungono i due terzi del numero degli associati; in seconda convocazione quando essi raggiungono la metà. =====

2. L'Assemblea straordinaria delibera a maggioranza dei voti presenti o rappresentati per delega. =====

3. Le delibere di modifica dello Statuto possono essere assunte solo con il voto favorevole degli associati i quali rappresentino almeno la metà degli iscritti all'Associazione.

4. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. =====

===== Art. 12 =====

===== (Consiglio Direttivo) =====

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) sino ad un massimo di 11 (undici) consiglieri scelti tra gli associati nella persona del legale rappresentante o del titolare dell'impresa individuale o familiare ovvero del soggetto all'uopo delegato ovvero avente titolo di godimento o procura institoria per la gestione dell'azienda, possibilmente uno in rappresentanza di ciascuna provincia della Regione, eletti dall'Assemblea che, preventivamente, deve stabilirne il numero. =====

E' facoltà del Consiglio direttivo nominare stabilmente un Comitato tecnico composto di tre membri, scelti al di fuori degli associati, tra persone di notoria competenza sul piano organizzativo, tecnico, professionale, o sindacale. =====

2. Il Consiglio Direttivo può, inoltre, nominare per cooptazione consiglieri in sostituzione di consiglieri eletti dall'Assemblea, che cessino il loro mandato nell'ambito del quinquennio. =====

3. I consiglieri durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. =====

4. I componenti nominati durante il quinquennio, in sostituzione di altri comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto quinquennio. =====

5. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e due componenti del Comitato di Presidenza. =====

6. Nomina eventualmente il Segretario dell'Associazione, anche in persona esterna al Consiglio Direttivo ed all'Associazione. =====

7. Qualora un consigliere manchi alle riunioni del Consiglio direttivo tre volte consecutivamente, senza giustificazione, decade automaticamente dall'incarico. =====

8. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del mandato anche sotto forma di gettoni di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza. =====

===== Art. 13 =====

ti delle
delega,
lati; in
=====
dei voti
=====
o essere
i quali
azione.
one del
e quarti
=====
=====
=====
mo di 5
i scelti
ntante o
vero del
odimento
azienda,
provincia
vamente,
=====
mente un
di fuori
ul piano
=====
are per
i eletti
bito del
=====
e sono
=====
io, in
ica fino
=====
eno il
Comitato
=====
iazione,
ivo ed
=====
ni del
senza
=====
e spese
forma di
ute del
=====
=====

===== (Riunioni del Consiglio Direttivo) =====

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno o quando lo ritenga necessario il Presidente o lo richiedano almeno i due terzi dei suoi componenti. =====
2. E' convocato dal Presidente mediante avviso di convocazione a mezzo lettera raccomandata od altro mezzo equivalente od idoneo a dare riscontro della ricezione (telegramma, fax o e-mail) da inviarsi almeno sette giorni prima della data stabilita per la riunione ai componenti del Consiglio Direttivo ed al Segretario. =====
3. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della stessa. =
4. In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione a mezzo telegramma o fax da inviarsi almeno due giorni prima dell'adunanza. =====
5. La riunione può tenersi, con interventi dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento; è pertanto necessario che: =====
 - sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi via fax o a mezzo posta elettronica, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; =====
 - sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; =====
 - sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. =====
6. Il Consiglio direttivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità nelle votazioni prevale la parte che comprende il voto del Presidente. =====

===== Art. 14 =====

===== (Compiti del Consiglio Direttivo) =====

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione degli scopi sociali, esclusi solo gli atti che lo Statuto riserva all'Assemblea degli Associati.
2. In particolare: =====
 - a) può delegare parte dei propri poteri al Presidente; =====
 - b) cura l'attuazione delle delibere assembleari; =====
 - c) provvede a quanto sia necessario al raggiungimento dei fini dell'Associazione; =====
 - d) determina le quote associative ed i contributi annuali a

- carico degli associati; =====
- e) nomina l'eventuale Segretario dell'Associazione e ne fissa l'eventuale compenso; =====
- f) redige annualmente il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Associati; =====
- g) designa i suoi rappresentanti in tutti gli organi in cui tale rappresentanza sia richiesta o necessaria; =====
- h) può assegnare stipendi o compensi per i membri dl Consiglio direttivo ovvero a soggetti muniti di particolari cariche od incarichi, inclusi dipendenti o collaboratori dell'associazione; =====
- i) delibera su ogni altro argomento ad esso demandato dal presente Statuto. =====

3. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale trascritto su apposito libro e firmato dal Presidente e dal Segretario, o in loro assenza, dal Vice Presidente e dal Segretario nominato da e per la riunione. =====

===== Art. 15 =====
===== (Comitato di Presidenza) =====

1. È facoltà del Consiglio Direttivo costituire un Comitato di Presidenza. =====
2. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente dall'Associazione, che lo presiede, dal Vice Presidente e da due componenti scelti tra i membri del Consiglio Direttivo assistiti dal Segretario. =====
3. È convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno, anche per le vie brevi e senza la preventiva comunicazione dell'ordine del giorno. =====
4. Adotta in caso di urgenza i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, esclusi gli impegni finanziari di rilevante importanza, riferendone allo stesso in occasione della prima adunanza per la convalida del suo operato. =====
5. Elabora ed imposta i programmi tecnici da sottoporre alla discussione del Consiglio Direttivo. =====
6. I componenti del Comitato di Presidenza durano in carica fino a scadenza del Consiglio Direttivo che lo ha nominato. ==
7. I componenti nominati nel quinquennio, in sostituzione di altri, comunque cessati, durano in carica fino al compimento di detto quinquennio. =====
8. In caso di parità nelle votazioni prevale la parte che comprende il voto del Presidente. =====

===== Art. 16 =====
===== (Presidente) =====

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo, scegliendolo tra i suoi componenti. È il rappresentante legale dell'Associazione ed ha la firma sociale. Egli dura in carica un quinquennio e nei limiti della durata del Consiglio Direttivo. =====
2. Nell'assenza o impedimento del Presidente le sue

funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, qualora nominato, o da altro Consigliere delegato dal Consiglio o dal Presidente. La sottoscrizione del Vice Presidente o del Consigliere delegato farà constare dell'assenza o dell'impedimento. =====

3. Spetta al Presidente, che può avvalersi della collaborazione del Segretario: =====

- a) presiedere l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; =====
- b) convocare l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo; =====
- c) riunire il Comitato di Presidenza, se costituito; =====
- d) attuare le direttive fissate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo; =====
- e) curare l'osservanza della disciplina associativa; =====
- f) curare i rapporti interni ed esterni dell'Associazione ed esercitarne la rappresentanza diretta o per delega nelle sedi opportune; =====
- g) esercitare tutte le funzioni demandategli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, o dal presente Statuto e, nei casi di urgenza, adottare i principali ed improrogabili provvedimenti di competenza di questi ultimi organismi, se non vi ha già provveduto il Comitato di Presidenza, salvo ratifica alla prima riunione degli stessi. =====

===== Art. 17 =====

===== **(Segretario)** =====

1. È facoltà del Consiglio Direttivo nominare il Segretario dell'Associazione, fissarne i compiti e l'eventuale compenso.

2. Il Segretario può essere scelto anche tra persone esterne all'Associazione, di provata esperienza e conoscenza del settore turismo, con particolare riferimento al comparto della ricettività all'aria aperta; egli deve operare in sintonia e secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente, comunque senza alcun vincolo di subordinazione, con propria autonomia professionale. =====

3. Il Segretario partecipa con voto consultivo alle Assemblee degli Associati, alle riunioni del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza e può rappresentare l'Associazione, per delega del Presidente. =====

===== Art. 18 =====

===== **(Esercizio Sociale)** =====

1. L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo esercizio. =====

===== Art. 19 =====

===== **(Clausola compromissoria)** =====

1. Tutte le controversie comunque derivanti dall'applicazione e dall'interpretazione delle disposizioni del presente Statuto, nonché da quelle derivanti da deliberazioni prese dai competenti organi, che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno rimesse ad un Collegio arbitrale composto da tre

arbitri, uno dei quali nominato da ciascuna delle parti ed il terzo di comune accordo dai primi due così nominati. =====

2. La parte che voglia promuovere l'arbitrato comunica all'altra, con lettera raccomandata A.R., il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro 15 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, comunica a sua volta con lettera raccomandata A.R. il nome dell'arbitro da lei scelto. I due arbitri nominati dalle parti designano il terzo arbitro, che presiede il Collegio arbitrale. Ove una delle parti non provveda alla nomina dell'arbitro di sua competenza, o i due arbitri nominati dalle parti non procedano alla nomina del terzo, alle nomine mancanti provvede il Presidente della Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico - Ricettivi dell'Aria Aperta (F.A.I.T.A.) su richiesta della parte interessata. =====

3. Il ricorso non ha effetto sospensivo e, se accolto, non dà luogo al risarcimento dei danni. =====

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo. Gli arbitri decideranno secondo equità.

4. L'associato che non si adegua al lodo del Collegio arbitrale può essere espulso dall'Associazione con provvedimento del Consiglio Direttivo. =====

===== Art. 20 =====

===== (Norme Organizzative) =====

L'Organizzazione operativa interna è stabilita dal Consiglio Direttivo, e potrà essere definita attraverso un Regolamento Interno deliberato dal Consiglio medesimo. =====

===== Art. 21 =====

===== (Comitati - Commissioni) =====

1. Nell'ambito del Consiglio Direttivo potranno, se necessario, essere costituiti Comitati e/o Commissioni ristrette per lo studio dei problemi relativi a particolari materie. =====

2. I componenti di tali organi potranno essere cooptati anche al di fuori dei consiglieri e degli associati stessi. ==

===== Art. 22 =====

===== (Scioglimento) =====

1. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità ai sensi delle legislazioni vigenti. =====

===== Art. 23 =====

===== (Disposizioni finali) =====

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile in materia di Associazioni. =====

Firmato: Placido Rosi =====

parti ed il
.....
co comunica
del proprio
mento della
con lettera
alto. I due
rbitro, che
parti non
a, o i due
nomina del
ente della
Complessi
(T.A.) su
.....
colto, non
.....
ro novanta
ocabilmente
uale, con
ll'obbligo
do equità.
Collegio
one con
.....
.....
.....
Consiglio
egolamento
.....
.....
.....
anno, se
ommissioni
rticolari
.....
cooptati
cessi. ==
.....
.....
atrimonio
ad altra
pubblica
.....
.....
.....
tuto si
eria di
.....
.....

Ubaldo Fusco =====
Francesco Tallarini =====
Michelangelo Sepede =====
Silvia Teodora Masucci (segue: impronta del sigillo)